




Comune di Bologna



Cultura
è Bologna

Dipartimento Cultura e Promozione della Città

Settore Sport

Bologna, 9 febbraio 2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN DATA 1 FEBBRAIO 2021 P.G. N. 47169
“EMERGENZA COVID-19. UTILIZZO A PORTE CHIUSE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL
CHIUSO, COMPRESSE LE PALESTRE SCOLASTICHE”

In merito all’Ordinanza del Sindaco di Bologna in data 1 febbraio 2021, dove viene disposto “che gli atleti e tutti gli operatori sportivi potranno utilizzare gli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche, solamente dopo essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone per la ricerca del virus Covid-19 il cui esito negativo non può essere antecedente 72 ore all’ingresso in palestra. Test che deve essere ripetuto, con esito negativo, ogni 15 giorni”, su richiesta di diverse realtà sportive si precisa quanto segue.

Come è scientificamente provato, gli impianti sportivi al chiuso, per le loro caratteristiche, sono luoghi dove le possibilità di trasmissione del virus sono maggiori che negli spazi aperti.

Su questi presupposti, l’Ordinanza sostanzia l’avvio di uno screening sanitario mediante test molecolari o antigenici per la ricerca del virus Sars-Cov2 da effettuarsi su atlete e atleti con una cadenza temporale quindicinale.

L’obiettivo del provvedimento è pertanto quello di una puntuale verifica (quindicinale) di tutta la popolazione sportiva che frequenta impianti pubblici.

In questo percorso, stante la rilevante ripresa di molte attività sportive, la stessa Ordinanza dispone che al primo accesso nell’impianto debba precedere un test con esito negativo effettuato non prima di 72 ore.

Le due disposizioni devono essere lette in maniera coordinata, mantenendo prioritario l’obiettivo dello screening, temporalmente cadenzato ogni 15 giorni.

Pertanto, relativamente al quesito posto, riguardante la possibilità che società sportive di altri Comuni possano svolgere competizioni sportive negli impianti del Comune di Bologna, se consentite dal dPCM 14 gennaio 2021, si ritiene che la condizione necessaria e ineludibile sia quella – non avendo avuto queste società sportive il “primo accesso” su impianti del territorio comunale e conseguentemente non avendo effettuato il test di “primo ingresso” previsto – che atlete/atleti e operatrici/operatori sportivi (compresi arbitri, dirigenti, giudici di gara, segnapunti, limitatamente ai soggetti necessari per lo svolgimento della competizione) si siano comunque sottoposti a un test la ricerca del virus Sars-Cov2 risultato negativo effettuato non oltre 15 giorni prima dell’accesso negli impianti sportivi indicati nell’Ordinanza in narrativa e possano produrne documentazione probante.

Sono fatte salve le disposizioni più puntuali stabilite dalle Federazioni sportive, DSA ed Enti riguardo all'effettuazione di test per la ricerca del virus Sars-Cov2 in occasione di eventi e competizioni.

Relativamente invece alla richiesta di precisazioni riguardo l'effettuazione del test per la ricerca del virus Covid-19 sulle atlete e sugli atleti diversamente abili si ritiene che, stante l'utilizzo degli spazi sportivi a fini terapeutici, in quanto atlete/atleti già inseriti in un percorso sanitario specifico, continuano ad essere applicabili, nella considerazione soprattutto delle particolarità cliniche specifiche, le modalità e le prassi sanitarie definite dalle autorità per la tutela complessiva della salute psicofisica di ogni singolo atleta.

*Il Responsabile
Sistema sportivo della Città
Dott. Paolo Ricci
(sottoscritta digitalmente)*